

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CITTA' DELLA TERRA CRUDA

TITOLO I

Denominazione, durata, scopi sociali, marchio.

ART. 1 Costituzione sede e durata.

E' costituita l'Associazione Nazionale dei Comuni della Terra Cruda denominata "Città della Terra Cruda" e di seguito denominata associazione

L'associazione ha la propria sede legale nel Comune di SAMASSI (CA) presso il Centro di Documentazione della Terra Cruda in Via V. Veneto n.40.

L'associazione può disporre di sedi e recapiti decentrati a livello regionale e provinciale.

L'associazione ha durata illimitata

L'Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.

ART. 2 Finalità Istituzionali.

L'associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:

- a. *creare o, comunque, contribuire a creare le condizioni perché si diffondano la conoscenza e l'apprezzamento dei valori e del ruolo potenziale del modello di vita e di organizzazione sociale ed economica proprio dei Comuni della Terra cruda e dei territori ad essi collegati;*
- b. *promuovere ogni iniziativa ed attività utile nella direzione dello sviluppo culturalmente, ecologicamente ed economicamente sostenibile: quale sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio, comprese quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità, coniugando la qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio.*
- c. *assumere e promuovere tutte le iniziative e le attività (anche di ricerca scientifica e di sperimentazione) necessarie ed utili al recupero e alla ripresa delle tradizioni culturali e del patrimonio naturalistico, artistico, storico ed edilizio, a partire da quelle manifatturiere proprie della tradizione locale nonché alle attualizzazione nell'uso del materiale terra cruda ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile in campo edilizio;*
- d. *a favorire anche l'integrazione ed il mutuo aiuto tra i Comuni della terra cruda e le rispettive istituzioni, popolazioni e imprese.*

e dei seguenti obiettivi specifici:

1. *promuovere il riconoscimento culturale e pratico del patrimonio storico costruito dalle nostre comunità, con la specificità legata all'edificazione in terra cruda, in quanto espressione di un mondo di valori e conoscenze su cui fondare il nostro sviluppo futuro.*
2. *promuovere e comunque favorire ogni forma di recupero dei materiali, delle architetture e dei paesaggi legati alla terra cruda, nonché dei contesti culturali ad essi legati, con regole che riguardano l'uso di tecniche costruttive e di materiali, la specifica connotazione dello spazio pubblico, la delimitazione dello spazio urbano ed il suo rapporto con il restante territorio, la ricerca ed il rispetto degli equilibri ecosistemici;*
3. *promuovere e comunque favorire le attività economiche idonee a realizzare, in sede locale, cicli completi tra produzione, distribuzione e consumo, incentivando nel contempo l'insediamento delle attività produttive che, per la natura e la consistenza dei consumi, delle emissioni o dei reflui, non costituiscono fonte di degrado dell'ambiente, in particolare promuovendo la partecipazione degli operatori economici locali al progetto di trasformazione;*

4. *promuovere in particolare il recupero dei saperi, delle arti, delle tecniche e delle professioni legati alla terra cruda, quali elementi insostituibili nel sistema delle relazioni sociali e per la bonifica del territorio e la riqualificazione della città, incentivando anche le nuove forme di volontariato, di associazionismo produttivo e di scambio*
5. *contribuire all'evoluzione di sistemi culturali e delle tipologie produttive in agricoltura così da rendere l'agricoltura stessa strumento di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio e da inserirla - nel contempo - in un circuito (produttivo e fruitivo) a pieno ciclo, ove alla garanzia della qualità da parte del produttore corrisponda la garanzia di una domanda stabile e consistente da parte dell'utente, già oggi disponibile al recupero delle culture alimentari locali nonostante la pressione dei messaggi pubblicitari e della grande produzione industriale*
6. *operare la riqualificazione dei sistemi ambientali e ricostruire l'equilibrio territoriale tra artificialità e naturalità.*

L'Associazione è lo strumento per ritrovare e costituire una rete di relazioni e di rapporti economici, culturali, sociali tra i Comuni della terra, creando occasioni di scambio, di ospitalità reciproca, di iniziative comuni: attuando relazioni di scambio con analoghe iniziative a livello internazionale; attivando e ripristinando linee di comunicazione diretta, non mediata dal centro metropolitano; aprendo circuiti turistici e culturali integrati; organizzando, nei rispettivi territori, una sorta di mercato unico dei servizi rari, che possano così trovare sede e sufficiente utilizzazione al di fuori dei poli metropolitani, ove oggi sono concentrati; e infine approntando forme di riconoscimento delle diversità culturali, linguistiche ed etniche di tutti coloro che in qualche modo stabiliscono un rapporto con il territorio delle Piccole Città:

- *dando progressivamente vita alla Città delle Piccole Città, così da creare un sistema policentrico ed integrato, capace di offrire opportunità di grande scala, tutelando e valorizzando - al tempo stesso - l'autonomia e la peculiarità proprie di ciascuna piccola comunità;*
- *definendo gli aspetti istituzionali del progetto per quanto riguarda il ruolo del Comune e l'economia municipale, individuando e promovendo le necessarie politiche economiche, occupazionali e impositive a livello provinciale e regionale;*
- *promovendo presso i bambini e gli adolescenti una cultura di relazioni con il territorio, inteso nel suo senso più ampio, creando e sostenendo nella scuola e nell'extrascuola le iniziative volte alla conoscenza, al ri-radicalamento ed alla progettazione responsabile del proprio futuro, e in particolare di una città che dia valore alle esigenze di abitare dei bambini, degli anziani, delle donne e dei portatori di culture diverse*

Organizzando e sollecitando, attorno agli obiettivi sopra indicati, la partecipazione informata dei cittadini nonché la diffusione della conoscenza e della pratica delle nuove regole dello sviluppo del territorio, costituendo ed utilizzando osservatori e sistemi informativi (per il monitoraggio, la conoscenza e la fruizione dei dati relativi alle diverse situazioni locali ed alle corrispondenti opportunità e necessità), agenzie di sviluppo, laboratori ed università del territorio nonché contribuendo a dar vita ad una banca ove sia possibile depositare e prelevare progetti di attività e di iniziative e rendiconti di esperienze, mettendoli in rete così da favorirne la conoscenza, la verifica, lo sviluppo, l'accrescimento e l'utilizzazione da parte delle Piccole Città e di quanti intendano contribuire al perseguimento delle finalità della Rete.

I Comuni fondatori dell'Associazione condividono l'impegno teso al recupero e rilancio dell'universo della Terra Cruda, con l'obiettivo di promuovere modelli di pianificazione e gestione dei centri storici, progetti integrati di recupero e riqualificazione, itinerari integrati, programmi di infrastrutture atte a promuovere occupazione, promozione di impresa e di segmenti di mercato e gestione dei beni culturali ed ambientali del territorio.

L'Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed Internazionale in armonia con i propri scopi statutari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali, allo scopo di fornire assistenza, consulenza e servizi al sistema complessivo delle autonomie locali aderenti all'associazione

L'Associazione può promuovere progetti nell'ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali.

L'Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa

L'Associazione espleta ogni altro compito che dalle leggi o dal deliberato dell'Assemblea dei Soci sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3 Marchio Associativo

L'Associazione adotta un proprio marchio e ne può consentire l'utilizzo e la riproduzione ai Soci, su loro richiesta e previo controllo di legittimità dei singoli impieghi.

L'Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

TITOLO II

Rapporti associativi, sanzioni.

ART. 4 Soci

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci Effettivi: i Comuni

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Soci Aderenti: Enti Pubblici, Regioni, Province, Camere di Commercio, Università e Scuole di ogni ordine e grado, Associazioni, Fondazioni, Operatori e Cultori della terra cruda e della bioedilizia.

La qualifica di Socio Aderenti non consente l'esercizio dell'elettorato attivo né di quello passivo.

ART. 5 Acquisizione della qualifica di Socio

Per acquisire la qualifica di Socio, occorre farne domanda. Sulla domanda di ammissione il richiedente dovrà espressamente dichiarare che, in caso della perdita della qualità di Socio, dà mandato al presidente di inoltrare le proprie dimissioni a qualsiasi organismo in cui sia stato eletto o designato per il tramite o su segnalazione dell'Associazione o da organismi della struttura associativa dell'Associazione stessa.

Sulla domanda di ammissione del Socio, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona all'uopo delegata, delibera il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla delibera. In difetto vige il principio del silenzio assenso.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea dei Soci che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statuari. Con inizio dal gennaio o dal luglio successivi alla data di adesione decorrono tutti i diritti sociali.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso a mezzo lettera raccomandata sottoscritta da inviare alla sede operativa dell'Associazione.

La qualifica di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto.

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione, entro e non oltre il 31 del mese di maggio di ogni anno, i contributi associativi derivanti dalle delibere dell'Assemblea dei soci, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti organi. Solo se in regola con tutti i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli organi previsti dal presente Statuto nonché rappresentare l'Associazione in Enti o commissioni. Il Presidente dell'Associazione, sentita il Comitato Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.

ART. 6 Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea;
- b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 5, comma 6. Le dimissioni con esonerano il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 5;
- c) per espulsione, deliberata da Consiglio Direttivo, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali per due anni.

I provvedimenti di cui alle lettere c), d), ed e) del primo comma dovranno essere comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla delibera adottata dal Consiglio Direttivo. Il Socio, raggiunto da provvedimento di espulsione di cui alla lettera c) del primo comma, ha facoltà di interporre ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 22, entro 20 giorni dalla comunicazione.

La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché le inderogabili dimissioni da quegli organi e commissioni a cui appartenga o in cui sia stato nominato su segnalazione o nomina dell'Associazione.

ART. 7 Sanzioni

I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza,

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi statutari

TITOLO III Coordinamento territoriale

ART. 8 Coordinamento regionale.

Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'articolo 2, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dai "Coordinamenti Regionali" nelle Regioni ove esistano almeno 5 soci, determinandone altresì funzioni e competenze.

I coordinamenti Regionali rappresentano sul territorio di loro competenza l'Associazione Città della Terra Cruda ed acquisiscono la funzione di coordinamento tra l'Associazione ed i singoli soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro competenza.

Organi dei suddetti coordinamenti sono: l'Assemblea dei Soci ed il Coordinatore Regionale.

L'Assemblea dei Soci dell'Associazione appartenenti ai singoli coordinamenti regionali elegge il Coordinatore Regionale il quale di diritto fa parte del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 anni.

Per le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci valgono le disposizioni di cui al titolo IV del presente Statuto, così come per la disciplina delle sedute e delle votazioni ad eccezione:

- dei termini di invio delle convocazioni che vengono ridotti a 7 giorni e delle modalità di invio che viene previsto per lettera ordinaria, fax o trasmissione via e-mail.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Coordinatore Regionale.

ART. 9 Rapporti con l'Associazione

I coordinamenti Regionali nell'espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei rapporti con Enti, Organismi ed Autorità locali sono tenuti in ogni caso a informare preventivamente il Presidente dell'Associazione e concordare le direttive da seguire.

Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione accerti da parte di Coordinamenti Regionali gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, potrà assumerne direttamente la conduzione e qualora lo reputi necessario, nominare un delegato di cui ne determinerà di volta in volta i poteri.

TITOLO IV Organi e strutture dell'Associazione

ART. 10 Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 11 Assemblea. Composizione e voti

L'Assemblea dell'Associazione è composta da tutti i Soci effettivi, per il tramite del loro legale rappresentante o da persona allo scopo delegata.

Possono partecipare ai lavori assembleari senza potere di voto i Soci Aderenti.

Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto che può essere delegato.

Ogni votante non può ricevere più di tre deleghe conferite per scritto da Soci aventi diritto al voto e comunque appartenenti allo stesso territorio regionale del delegato.

ART. 12 Assemblea: Presidente, Segretario e Scrutatori.

L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque, quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, il Segretario dovrà essere un Notaio.

ART. 13 Assemblea: convocazione

Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata, o altro mezzo atto a certificarne il ricevimento, da

spedire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Ai soci Aderenti la convocazione potrà essere inviata, in vece della lettera raccomandata, mediante lettera ordinaria, fax e via e-mail.

In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata due volte l'anno.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione dei bilanci, la convocazione dovrà contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti a corredo possono essere consultati.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata entro 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Garanti.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con fonogramma, fax o via e-mail con preavviso di almeno cinque giorni.

Le Assemblee dei soci si terranno a rotazione in tutte le aree regionali rappresentate in seno all'associazione.

ART. 14 Assemblea: validità, maggioranze.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, fisicamente o per delega, i soci che rappresentino la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione allorché siano presenti almeno 1/6 dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno i 3/5 dei soci aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea sentita l'Assemblea, stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea. In caso di parità di voto, si procede a ballottaggi sino al raggiungimento della maggioranza.

ART. 15 Assemblea: competenze.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi programmatici dell'Associazione
- elegge ogni 4 anni il Presidente dell'Associazione tra i componenti dell'Assemblea aventi diritto di voto
- elegge ogni 4 anni il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto
- entro il 30 di giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione
- approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente Statuto
- lo scioglimento dell'Associazione
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione
- su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi statuari ritengano di sottoporre ad essa.

ART. 16 Consiglio Direttivo: composizione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è così composto:

- il Presidente dell'Associazione
- il Vice Presidente
- un rappresentante per ogni Regione
- un rappresentante per ogni 5 soci effettivi di ciascuna Regione
- i Coordinatori Regionali

ART. 17 Consiglio Direttivo: Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 mesi, e comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano per iscritto, almeno 1/3 dei suoi componenti; in tal caso devono presentare uno schema di ordine del giorno.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Presidente del Collegio dei Garanti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione da inviarsi a mezzo lettera ordinaria, deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo fax, o via e-mail con preavviso di almeno 3 giorni.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure 1/3 dei presenti.

ART. 18 Consiglio Direttivo: funzioni.

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri d'azione dell'Associazione
- nomina tra i componenti di diritto e per elezione di cui all'articolo 16 il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento; il Vice Presidente assume anche l'incarico di tesoriere
- predispone annualmente entro il 30 maggio, la relazione programmatica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo
- propone all'Assemblea la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione
- approva e modifica i regolamenti interni
- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di chiedere la convocazione straordinaria della Assemblea
- delibera inappellabilmente, su relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive
- delibera, su proposta del Presidente, sull'attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività alla crescita dell'Associazione. La delibera viene approvata solo in presenza di unanimità di voto. Il presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi collegiali con potere di voto consultivo
- conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, e delibera su contratti, fissandone le modalità e gli onorari o compensi
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione, in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione
- fissa la percentuale della quota devoluta ai Coordinamenti Regionali per attività coordinate con il Consiglio Direttivo stesso e comunque compatibili con lo Statuto dell'Associazione, sulla base del montante delle quote associative riscosse dai Soci di competenza di ogni singolo Coordinamento Regionale. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme a tal fine devolute
- assume il personale dipendente dell'associazione

ART. 19 Consiglio Direttivo: commissioni consiliari, comitati tecnici.

Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire nel proprio seno delle Commissioni Consiliari o dei Comitati Tecnici con funzioni consultive ed eventualmente integrati da esperti.

La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, saranno di volta in volta definiti e disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Sulla base delle risorse finanziarie certe il Consiglio Direttivo anno per anno può dotare l'associazione di una struttura tecnica amministrativa per il funzionamento dell'associazione stessa.

ART. 20 Il Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente:

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 mesi, e comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano per iscritto, almeno 1/3 dei suoi componenti; in tal caso devono presentare uno schema di ordine del giorno.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Presidente del Collegio dei Garanti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione da inviarsi a mezzo lettera ordinaria, deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo fax, o via e-mail con preavviso di almeno 3 giorni.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure 1/3 dei presenti.

ART. 18 Consiglio Direttivo: funzioni.

Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- detta i criteri d'azione dell'Associazione
- nomina tra i componenti di diritto e per elezione di cui all'articolo 16 il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento; il Vice Presidente assume anche l'incarico di tesoriere
- predisporre annualmente entro il 30 maggio, la relazione programmatica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo
- propone all'Assemblea la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione
- approva e modifica i regolamenti interni
- delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di chiedere la convocazione straordinaria della Assemblea
- delibera inappellabilmente, su relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive
- delibera, su proposta del Presidente, sull'attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività alla crescita dell'Associazione. La delibera viene approvata solo in presenza di unanimità di voto. Il presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi collegiali con potere di voto consultivo
- conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, e delibera su contratti, fissandone le modalità e gli onorari o compensi
- provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione, in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione
- fissa la percentuale della quota devoluta ai Coordinamenti Regionali per attività coordinate con il Consiglio Direttivo stesso e comunque compatibili con lo Statuto dell'Associazione, sulla base del montante delle quote associative riscosse dai Soci di competenza di ogni singolo Coordinamento Regionale. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme a tal fine devolute
- assume il personale dipendente dell'associazione

ART. 19 Consiglio Direttivo: commissioni consiliari, comitati tecnici.

Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire nel proprio seno delle Commissioni Consiliari o dei Comitati Tecnici con funzioni consultive ed eventualmente integrati da esperti.

La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, saranno di volta in volta definiti e disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Sulla base delle risorse finanziarie certe il Consiglio Direttivo anno per anno può dotare l'associazione di una struttura tecnica amministrativa per il funzionamento dell'associazione stessa.

ART. 20 Il Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali
- presiede le riunioni di Consiglio Direttivo
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'Associazione
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi
- redige la relazione programmatica da presentare al Consiglio ed all'Assemblea
- può sostituirsi al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica
- può affidare particolari incarichi operativi a Soci dell'Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice presidente ne assume le funzioni quale Presidente interinale e convoca, entro 60 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede con le modalità di cui al presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente

Il nuovo eletto durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

ART. 21 Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea anche tra non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni.

In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente.

In caso di mancanza di un membro effettivo del Collegio, subentra il membro supplente più anziano di età.

Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

Il Collegio viene convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte per ogni anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione della prima riunione del Collegio, successiva alla propria elezione o nel caso di vacanza del Presidente del Collegio stesso, viene convocata dal Presidente dell'Associazione

La convocazione, da inviare a mezzo lettera raccomandata, deve avere un preavviso di almeno 8 giorni.

ART. 22 Collegio dei Revisori dei Conti: funzioni.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione
- redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- pronunciare pareri e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell'Associazione, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Revisori è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i soci e per l'Associazione, su ogni controversia tra i soci o tra gli stessi e l'Associazione che ad esso venga deferita dal Presidente dell'Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. In questi casi la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno tre volte all'anno e assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

ART. 23 Cariche sociali: gratuità.

Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di 4 anni salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

In caso di vacanza della carica relativa ad un membro di diritto del Consiglio Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore l'organo statutario cui competeva la nomina; negli altri casi subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione.

TITOLO V
Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci

ART. 24 Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni e valori acquisiti dall'Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo
- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate

I proventi dell'Associazione sono formati da:

- contributi ordinari
- contributi straordinari
- contributi integrativi
- oblazioni volontarie
- proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 25 Esercizio sociale.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 Bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all'esercizio, divisi per voci.

ART. 27 Bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo si compone del bilancio patrimoniale e del rendiconto economico. Quest'ultimo deve essere redatto in corrispondenza delle voci del preventivo. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.


ART. 28 Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, costituita da almeno i 4/5 dei Soci e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti.

La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

ART. 29 Norme transitorie.

Si delega l'Assemblea dei Soci ad apportare modifiche non sostanziali al presente Statuto.



città della terra cruda

Contributi associativi Soci Effettivi (Comuni)

anno 2008

Sino a 10.000 abitanti	€	1.100,00
Sino a 30.000 abitanti	€	1.650,00
Oltre 30.000 abitanti	€	2.200,00

Contributi associativi Soci Aderenti

anno 2008

Enti Territoriali	€	1.100,00
Associazioni di Categ.	€	1.100,00
Università	€	550,00
Associazioni Onlus	€	275,00
Società o Imprese	€	550,00
Istituti Scolastici	€	275,00
Singoli	€	55,00

Sede Associazione Nazionale
Via Vittorio Veneto, 40 09030 Samassi
Tel. 070.9382034 - Fax 070/9389362
e-mail: info.terra-cruda@tiscali.it
Sito web: www.terra-cruda.org
C.C.P. N. 40128654
C.F. 91015180929